



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 104 Reg. Gen. Ord.

DEL 30 MAG. 2017

e n° 11 / Urb.ca

DEL 30 MAG. 2017

Oggetto: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA

(art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47)

DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE.

(Art. 10 e 4 L. 28.02.85 n. 47 così come sostituito dall'art. 37 e 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380)

RESPONSABILE DELL'ABUSO

TRUGLIO Giuseppe, nato a Catania il 20/5/1954, cod. fisc.: TRG GPP 54E20 C351J, ivi residente in Viale R. di Lauria n°43, già presidente della "**HIRAM Soc. Coop. Edilizia**", codice fiscale 04924820873, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Catania: 04313860878, R.E.A. n. 287284, con sede in S. Agata Li Battiati Piazza E. Vittorini n°7, nonché quale possessore e abitante dell'immobile;

URSO Giuseppa, nata a Catania il 22/03/1960 cod. fisc. RSU GPP 60C62 C351H, residente a San Giovanni La Punta via Fiuggi n°4, n. q. di socio assegnatario possessore e abitante dell'immobile;

LO TURCO Salvatore, nato a Catania il 30/06/1986 cod. fisc. LTR SVT 86H30 C351I, residente a Tremestieri Etneo (CT), in via del Canalicchio n°9 scala D, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

TRUGLIO Claudia, nata a Catania il 12/04/1989 cod. fisc. TRG CLD 89D52 C351K, residente a Tremestieri Etneo (CT), in via del Canalicchio n°9 scala D, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

TRUGLIO Umberto, nato a Catania l'08/03/1984 cod. fisc. TRG MRT 84C08 C351Q, residente a San Giovanni La Punta via Fiuggi n°4, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

ODIERNA TITOLARE OPERE ABUSIVE:

Lello dott. Massimo nato a Catania il 01/01/1955, cod. fisc.: LLL MSM 55A01 C351K, n. q. leg. Rapp.te e Presidente C.d.A "**Hiram San Giovanni La Punta**" Società Cooperativa Edilizia a.r.l. codice fiscale: 04924820873, R.E.A. CT 333739, con sede in S. Agata Li Battiati Piazza E. Vittorini n°7, c/o Lello dott. Massimo Piazza Trento n°2 Catania (CT), hiramsangiovanni@pec.it

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via **Fiuggi n°4**, in catasto fabbricati al foglio 9 particella 67, sub. 3 e 7

ASSUNTORE DEI LAVORI:

URSO Giuseppa, nata a Catania il 22/3/1960, nella qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori "**JB Srls**" con sede in Catania via V. Giuffrida n°8.

DIRETTORE DEI LAVORI:

GIUFFRIDA ing. Afio Alessio, nato a Catania il 17/07/1979, con studio in Mascalucia (CT) Via Catanzaro n°3, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A5404, n.q. di direttore dei lavori di cui alle DIA prot. gen. n°9894 del 10/04/2015 e prot. gen. n° 22995 del 12/08/2015;

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto il rapporto del locale Comando di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°33/ST/PM del 13/02/2017, elevato a carico dei Sig. **Truglio Giuseppe**, nato a Catania il 20/5/1954, cod. fisc. TRG GPP 54E20 C351J, ivi residente in Viale R. di Lauria n°43, già presidente della "**HIRAM Soc. Coop. Edilizia**", codice fiscale: 04924820873, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Catania 04313860878, R.E.A. n. 287284, con sede in S. Agata Li Battiati Piazza E. Vittorini n°7, nonché quale possessore e abitante dell'immobile;

Urso Giuseppa, nata a Catania il 22/03/1960 cod. fisc. RSU GPP 60C62 C351H, residente a San Giovanni La Punta via Fiuggi n°4, n. q. di socio assegnatario possessore e abitante dell'immobile, nonché nella qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori "**JB Srls**" con sede in Catania via V. Giuffrida n°8;

Lo Turco Salvatore, nato a Catania il 30/06/1986 cod. fisc.: LTR SVT 86H30 C351I, residente a Tremestieri Etneo (CT), in via del Canalicchio n°9 scala D, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

Truglio Claudia, nata a Catania il 12/04/1989 cod. fisc.: TRG CLD 89D52 C351K, residente a Tremestieri Etneo (CT), in via del Canalicchio n°9 scala D, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

Truglio Umberto, nato a Catania l'08/03/1984 cod. fisc.: TRG MRT 84C08 C351Q, residente a San Giovanni La Punta via Fiuggi n°4, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

oggi di proprietà della "**Hiram San Giovanni La Punta a.r.l.**", Cooperativa Edilizia a.r.l., codice fiscale 04924820873, R.E.A. CT 333739, con sede in S. Agata Li Battiati Piazza E. Vittorini n°7, leg. Rapp.te e Presidente C.d.A sig. **Lello dott. Massimo** nato a Catania il 01/01/1955, cod. fisc. LLL MSM 55A01 C351K, c/o **Lello dott. Massimo Piazza Trento n°2 Catania (CT)**, società derivante dall'atto di scissione parziale della precedente "**HIRAM Società Cooperativa Edilizia**" a rogito del Notaio Carlo Saggio rep. 32937 racc. 10558 del 06/03/2012, ma in possesso e di fatto abitata dai sigg. Truglio Giuseppe e Urso Giuseppa, coniugi, Lo Turco Salvatore e Truglio Claudia, coniugi, e Truglio Umberto, tutti meglio sopra generalizzati, con il quale a seguito di accertamento di verifica su esposto anonimo relativo a violazioni urbanistico-edilizie nell'immobile sito in questa via Fiuggi n°4, è stato possibile verificare la fondatezza di paventate irregolarità edilizie che, per come testualmente descritte nel medesimo rapporto consistono:

"... omississ ... si premette che l'immobile in questione, costituito da un edificio residenziale a piani cantinato, rialzato e primo, è registrato in catasto al foglio 9, mappale 67, sub. 3 e 7, con terreno pertinenziale in catasto al foglio 9 partt 577 e 853, pervenuto alla Hiram Soc. Cooperativa Edilizia, con atto di vendita a rogito del Notaio in Catania Giuseppa Geraci del 17/02/2015, da potere di Infantino Giuseppe, Muzzetta Angela Caterina, Infantino Carmelo, Infantino Serena e Muzzetta Sebastiano Antonio.

Si premette inoltre, che per detto fabbricato, di natura abusiva, figura rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n°724/94, n°17/2009 prot. gen. n°6921 del 05/03/2009, in testa a Muzzetta Sebastiano Antonio, Infantino Giuseppe e Infantino Serena.

Ciò posto si precisa che in fase di sopralluogo del 14/12/2016, attraverso il raffronto tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato alla predetta concessione in sanatoria si è rilevato che è stata proseguita l'attività edificatoria, non assistita da nuovo provvedimento autorizzativo come previsto al punto 1 "Prescrizioni" della citata concessione, peraltro scaduta.

In tal senso il complesso dell'attività edificatoria abusivamente proseguita in tutti i piani del fabbricato e che ne ha determinato le rifiniture interne e parte di quelle esterne, evidenzia diverse difformità edilizie finalizzate a ricavare tre autonomi appartamenti per civile abitazione, consistenti nell'incremento delle unità abitative, nella variazione sia dei prospetti, sia della sagoma e sia della prevista destinazione d'uso di parte del cantinato, con ricadute di aumenti di superficie e di volumetria che si estrinsecano, nel dettaglio, come appresso indicato.

A piano cantinato risulta compiuta una diversa distribuzione delle tramezzature e delle



bucature esterne nella finalità di realizzare, laddove previsto un garage (lato sud), un appartamento per civile abitazione, attribuito all'utilizzo da parte dei coniugi Lo Turco Salvatore e Truglio Claudia, disposto su due livelli (piani cantinato e terra), mentre la restante parte del piano figura in atto destinata a locale di sgombero.

A piano terra, nella porzione residua a quella impegnata dall'appartamento di cui sopra, è stato realizzato, attraverso una diversa distribuzione delle divisioni interne, con variazioni delle aperture esterne e con un ampliamento sull'angolo nord/ovest dell'edificio, un appartamento per civile abitazione rifinito internamente ed abitato dai coniugi Truglio Giuseppe e Urso Giuseppa.

L'intero piano primo, anch'esso avente una diversa distribuzione degli ambienti interni e dei prospetti, figura costituito da un appartamento per civile abitazione con accesso autonomo da una scala in c.a. che si diparte dal piano terra lato est della costruzione e che figura abitata dal sig. Truglio Umberto.

La zona ove ricade l'immobile è riportata nel vigente strumento urbanistico come zona "D.1 Aree per Insediamenti Produttivi". ... omississ ...";

Visto il rapporto ad integrazione del locale Comando di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°39/ST/PM del 20/02/2017, con il quale viene comunicato testualmente: "... omississ ... che da ulteriori verifiche presso il Settore Urbanistica è emerso che per l'immobile sito in questa via Fiuggi n°4, il sig. Truglio Giuseppe, n.q., aveva presentato un a prima DIA prot. gen. n°9894 del 10/04/2015 ed una seconda nelle quali è stato indicato, quale direttore dei lavori l'ing. Giuffrida Alfio Alessio, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Catania al n°A5404, e quale ditta esecutrice la "JB Srls", con sede in Catania via V. Giuffrida n°8, ma facente capo alla sig.ra Urso Giuseppa, in oggetto generalizzata.

Le predette denunce di inizio attività, che comunque non assistono le opere di fatto eseguite nell'immobile di via Fiuggi oggetto della informativa cui si fa seguito, sembrerebbero coinvolgere la figura del D.L. nella persona dell'ing. Giuffrida Alfio Alessio, indicato nelle DD. I.A. di cui sopra.

In tal senso si è proceduto ad assumere a sommarie informazioni il predetto tecnico che ha dichiarato di aver assistito solo ad una prima fase dei lavori riferibili alla demolizione di tamponature e tramezzature fatiscenti, dichiarandosi estraneo a quelli successivamente condotti in quanto, malgrado ripetuti tentativi di accedere al cantiere di via Fiuggi, non gli sarebbe stato consentito di avere cognizione dello stato dei luoghi. ... omississ ...;

Vista la primitiva DIA in atti al prot. gen. n°9894 del 10/04/2015, con la quale il sig. Truglio Giuseppe n. q. di legale rappresentante/amm.re unico della Società Cooperativa edilizia "Hiram" con sede legale a Sant'Agata Li Battiati in Piazza Vittorini n°7, comunica l'inizio dei lavori a far data 11/05/2015, per l'esecuzione lavori di completamento consistenti in: "realizzazione degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario), pavimentazione interna, pareti divisorie in cartongesso, intonaci interni e coloritura pareti, montaggio servizi igienici, montaggio infissi esterni, da effettuarsi nell'immobile sito in questa via Fiuggi n°4, censito in catasto al foglio 9 particella 67, compreso nella zona destinata dal vigente strumento urbanistico a "D.1 - Aree per insediamenti produttivi", alla quale veniva acclusa relazione tecnica asseverata a firma del Dott. Ing. Alfio Alessio Giuffrida, anche nella qualità di direttore dei lavori. Per tale DIA, veniva inoltrato da parte di questo Settore Urbanistica, ordine di non effettuare o sospendere le previste trasformazioni, con nota prot. gen. n°16095 del 04/06/2015, con diffida alla Società Cooperativa edilizia "Hiram" a non dare inizio o eventualmente a sospendere i lavori intrapresi e inoltrare nuova comunicazione di inizio e/o prosecuzione dei lavori, in quanto l'impresa "Trinacria Costruzioni s.r.l." risultava non regolare ai fini contributivi.

Vista la seconda DIA in atti al prot. gen. n°22995 del 12/08/2015, con la quale il medesimo sig. Truglio Giuseppe nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Hiram, con riferimento alla suddetta comunicazione del 04/06/2015, comunica un nuovo inizio dei lavori a far data 20/07/2015, mentre l'esecuzione dei lavori di completamento veniva affidata all'impresa "J.B. s.r.l.s., con sede legale a Catania in via V. Giuffrida n°8, la quale risulta

sottoscritta per accettazione da tali soggetti nonché dal predetto professionista quale direttore dei lavori.

Considerato che con il successivo verbale del locale Comando di Polizia Municipale prot. n°39/ST/PM del 20/02/2017, il tecnico incaricato nella qualità di direttore dei lavori, si dichiarava estraneo ai lavori condotti successivamente, consistenti nella realizzazione di opere diverse da quelle indicate nella relazione tecnica asseverata, in quanto per come testualmente riportato in detto successivo verbale il medesimo professionista ha dichiarato: " ... *omississ...* di avere assistito solo ad una prima fase dei lavori riferibili alla demolizione di tamponature e tramezzature fatiscenti, dichiarandosi estraneo a quelli successivamente condotti in quanto, malgrado ripetuti tentativi di accedere al cantiere di via Fiuggi, non gli sarebbe stato consentito di avere cognizione dello stato dei luoghi. ... *omississ...* ";

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge 241/90) prot. gen. n°5886 del 22/02/2017, già notificata e recapitata da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la comunicazione in risposta alla predetta nota prot. gen. n°5886 del 22/02/2017, in atti al prot. gen. n°8434 del 17/03/2017, dei coniugi Lo Turco Salvatore e Truglio Claudia, con la quale informano testualmente quanto segue: " ... *omississ* ... che gli scriventi coniugi Lo Turco/Truglio, soci della cooperativa edilizia Hiram, seppur abbiano fatto richiesta di aver assegnato un alloggio preso la realizzanda struttura di via Fiuggi n°4, ad oggi non hanno avuto assegnato nessun alloggio, non hanno richiesto o presentato alcun progetto e non sono a conoscenza dei lavori eseguiti, e soprattutto, non sono mai stati occupanti dell'immobile. Da ottobre 2016 hanno infatti avuto domicilio in Tremestieri Etneo, via del Canapicchio 9 scala D (come dimostrabile anche da regolare contratto di affitto) e dove hanno ottenuto residenza da gennaio 2017. Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo di residenza e domicilio di cui sopra. ... *omississ* ... ";

Vista la concessione edilizia in sanatoria n°17/2009 del 03/03/2009, prot. gen. n°6921 del 05/03/2009, in testa a Muzzetta Sebastiano Antonio, Infantino Giuseppe e Infantino Serena, ai sensi della legge n°724/94, pratica ns. rif. n°A/1267, per avere eseguito abusivamente i lavori consistenti nella realizzazione di un edificio costituito da un piano seminterrato (e/o cantinato), destinato a garage, e da un piano terra e primo adibiti ad appartamento destinato a civile abitazione (unica unità abitativa), sito in questa via Fiuggi n°4, le cui unità immobiliari risultano distinti in catasto fabbricati al foglio 9 particella 67 sub.7 (garage) e sub. 3 (appartamento a piano terra e primo in corso di costruzione);

Ritenuto che le unità immobiliari interessate al cambio d'uso e, frazionamento dei locali preesistenti, ai fini della loro iniziale regolarità urbanistica risulterebbero sanati con la predetta concessione edilizia in sanatoria;

Considerato che le predette variazioni alle unità immobiliari site in questa via Fiuggi n°4, sono state già attuate mediante opere edili, le quali risultano eseguite in assenza di idoneo titolo abilitativo, ai sensi delle vigenti norme, per cui occorre applicare la sanzione minima prevista dall'art. 37 del D.P.R. 380/01;

Considerato che l'immobile in questione sito in questa via Fiuggi n°4, ed interessato dai predetti interventi abusivi, risulta censito in catasto al foglio 9 particella 67, ricade nel vigente strumento urbanistico in zona "D.1 - Aree per insediamenti produttivi";

Visto inoltre l'art. 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380, che ha sostituito l'art. 4 della L. n. 47/85, il quale prevede che il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi;

Accertata la propria competenza a provvedere ai sensi del c. 1, stesso art. 27, D.P.R. 380/2001;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idonei titoli abilitativi, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero l'ordine di demolizione delle medesime;



Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n°380.

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n°380.

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

INGIUNGE

ai Sigg. **TRUGLIO Giuseppe, URSO Giuseppa, LO TURCO Salvatore, TRUGLIO Claudia, TRUGLIO Umberto**, per come sopra generalizzati, nella qualità di responsabili dell'abuso, ed inoltre all'odierna titolare delle opere abusive Sig. **Lello dott. Massimo**, nella qualità di leg. Rapp.te e Presidente C.d.A "**Hiram San Giovanni La Punta**" Società Cooperativa Edilizia a.r.l., per come sopra generalizzata, in solido, a titolo di sanzione pecuniaria, il pagamento della somma di **€ 516,00** (euro cinquecentosedici/00) quale misura minima imposta dall'art.10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 06/06/01 n. 380 e dall'art. 8 della L. 689/81, da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta entro il termine perentorio di giorni 30 a far data dalla notifica della presente, con l'obbligo di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato;

ORDINA

ai Sigg.ri:

Truglio Giuseppe Salvatore, nato a Catania il 20/5/1954, cod. fisc. TRG GPP 54E20 C351J, ivi residente in Viale R. di Lauria n°43, già presidente della "**HIRAM Soc. Coop. Edilizia**", codice fiscale: 04924820873, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Catania: 04313860878, R.E.A. n. 287284, con sede in S. Agata Li Battiati Piazza E. Vittorini n°7, nonché quale possessore e abitante dell'immobile;

Urso Giuseppa, nata a Catania il 22/03/1960 cod. fisc.: RSU GPP 60C62 C351H , residente a San Giovanni La Punta via Fiuggi n°4, n. q. di socio assegnatario possessore e abitante dell'immobile, nonché nella qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori "**JB Srls**" con sede in Catania via V. Giuffrida n°8;

Lo Turco Salvatore, nato a Catania il 30/06/1986 cod. fisc.: LTR SVT 86H30 C351I, residente a Tremestieri Etneo (CT), in via del Canalicchio n°9 scala D, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

Truglio Claudia, nata a Catania il 12/04/1989 cod. fisc.: TRG CLD 89D52 C351K, residente a Tremestieri Etneo (CT), in via del Canalicchio n°9 scala D, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

Truglio Umberto, nato a Catania l'08/03/1984 cod. fisc.: TRG MRT 84C08 C351Q, residente a San Giovanni La Punta via Fiuggi n°4, n. q. di socio assegnatario possessore dell'immobile;

"**Hiram San Giovanni La Punta a.r.l.**" Cooperativa Edilizia a.r.l. codice fiscale: 04924820873, R.E.A. CT 333739, con sede in S. Agata Li Battiati Piazza E. Vittorini n°7, leg.

Rapp.te e Presidente C.d.A sig. **Lello dott. Massimo** nato a Catania il 01/01/1955, cod. fisc.: LLL MSM 55A01 C351K, c/o **Lello dott. Massimo Piazza Trento n°2 Catania (CT)**, oggi titolare, in quanto società derivante dall'atto di scissione parziale della precedente "HIRAM Società Cooperativa Edilizia";

quali responsabili dell'abuso e odierna titolare, **la Sospensione dei lavori e Ingiunge la Demolizione**, a loro cura e spese, delle opere edilizie abusive meglio descritte in premessa, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

Che il solo pagamento della sanzione amministrativa non abilita alla regolarizzazione urbanistica degli interventi edilizi di cui sopra che, pertanto, potranno essere autorizzati ai sensi dell'ex art.13 della legge n°47/85, oggi art. n°37 del D.P.R. n°380/2001, qualora ne ricorrano i presupposti tecnico-legali, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio preposto, corredata dalla documentazione di rito.

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:
nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00 (euro duemila/00)** da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

DISPONE


- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla Telecom Italia.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.

- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li 30 MAG. 2017

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geom. M. Calvagno)





IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
